

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 1.finalità

Art. 2.modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 3.modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 4. modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 5. modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 6. modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 7. modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 8. modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 9 modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

Art. 10. disposizioni finali e transitorie

Art 11. entrata in vigore

Art. 1. finalità

1. Il presente regolamento dispone gli opportuni adeguamenti del “Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21 comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale)” emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 2. modifica all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

“**1.** I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014.”

Art. 3. modifiche all’art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

“*a) ricerca industriale:* ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;”

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

“*b) attività di sviluppo sperimentale:* l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;"

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

"c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;"

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

"d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;"

5. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

"n) studio di fattibilità: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi le sue prospettive di successo".

Art. 4. modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1.La lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

"c) rispetto dei criteri previsti e richiamati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;"

Art. 5. modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1.Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 le parole: "alla messa a punto" sono sostituite dalle parole: "allo sviluppo".

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è abrogato.

Art.6. modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1.Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

"5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di 35 punti percentuali per le piccole e medie imprese."

2.Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 il numero "35" è sostituito dal numero "50".

Art. 7. modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Il comma 1 sexies dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

"1 sexies. La spesa relativa all'attività di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di "de minimis" a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013."

Art. 8. modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

"b) in alternativa, rendicontazione voce per voce delle singole spese generali, per un importo non superiore al 40 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto, con l'ausilio di un esperto contabile indipendente; la spesa relativa all'attività di rendicontazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di "de minimis" a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013."

Art. 9. modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è inserito il seguente:

"1bis. L'intensità massima prevista per le PMI è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese."

Art. 10. disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle domande per le quali non è stato ancora disposto il provvedimento di concessione.

Art 11. entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE